DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 10

Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge devono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio entro il termine di cinque anni dalla data suddetta, a pena di decadenza. (4) Se la domanda e' presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui e' pubblicata la presente legge. Se la domanda e' presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalita' vigenti in materia di pensioni ordinarie. Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 5 e 6 devono essere concessi di ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

Versione in vigore dal 12 giugno 1965, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 4 maggio 1951, n. 306
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1951

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 23 aprile 1965, n. 488 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1 luglio 1951, e' riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di due anni, il termine - stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1951, n. 306 - per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 1, 5 e 6 della legge stessa."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-10/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it